E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 983 del 18 dicembre 2025
«Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici» - Criteri e modalità per l'assegnazione di un contributo aggiuntivo straordinario

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito dl n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art.1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2025, con legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Richiamate le precedenti Ordinanze commissariali:

- 20 febbraio 2013, n. 13, recante «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» e le sue successive modifiche ed integrazioni;
- 20 febbraio 2013, n. 15, recante «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B - C)*» e le sue successive modifiche ed integrazioni;
- 20 febbraio 2013, n. 16, recante «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)*» e le sue successive modifiche ed integrazioni;

con le quali, in via principale, si è definito il processo di ricostruzione privata a prevalente uso abitativo.

Visti:

- la decisione della Commissione Europea C(2016) 7085 final, con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9853 final per la concessione di aiuti sono stati definiti al 30 giugno 2018 per tutti i settori produttivi ad eccezione dell'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura;
- il Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», entrato in vigore il 1° gennaio 2024, quale strumento residuale al quale può eventualmente farsi riferimento per la concessione del contributo aggiuntivo di cui alla presente Ordinanza, per la quota che configuri come Aiuto individuale, in presenza di beneficiario impresa operante in tutti i settori produttivi ad eccezione dell'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura e considerata la tipologia di unità immobiliari recuperate attraverso l'intervento di ricostruzione.

Considerato il fatto che, nei primi tre anni dagli eventi sismici, il percorso di richiesta dei contributi e stato sostanzialmente concluso e che in parallelo è avanzato anche il processo di concessione degli stessi mediante Ordinanze emanate dai Sindaci dei Comuni interessati, individuati quali responsabili dei procedimenti di istruttoria di ammissibilità, concessione e gestione dei contributi e degli interventi di ricostruzione delle civili abitazioni, in avvalimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «*interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*».

Dato atto che alla data odierna l'opera di ricostruzione privata delle civili abitazioni è sostanzialmente terminata, con oltre il 98% degli interventi conclusi, e residuando soltanto pochissimi interventi, anch'essi ormai in fase di conclusione.

Valutato che, in parte, il rallentamento nella conclusione degli interventi residui è dovuto alla difficoltà per i beneficiari di sostenere l'investimento economico eccedente l'importo ammesso a contributo (cd. *quota a carico*).

Visti i decreti-legge n. 11 e 212 del 2023 e n. 39 del 2024, con i quali è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2025, l'efficacia dell'incentivo c.d. «*superbonus*» di cui agli articoli n n. 119 e 121 del decreto-legge n. 34/2020.

Considerato che dal prossimo 1° gennaio 2026, con il cessare della fruibilità dell'incentivo fiscale denominato «*superbonus*» nel regime di maggior favore disposto dall'articolo 119, comma 8-*ter*, del decreto-legge n. 34/2020, l'ultima frazione di interventi di riparazione non potrà più usufruire di adeguate misure economiche complementari al contributo per la ricostruzione, con un rischio concreto di non completare le opere.

Richiamato il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante «*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare, l'articolo 1-*bis*, il quale detta disposizioni in merito all'istituzione di un «*Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici*».

Preso atto del fatto che detto articolo 1-bis, prevede espressamente che:

- al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici, edificati nei comuni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, sia possibile riconoscere un contributo atto a sostenere i costi sostenuti per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda al riparto delle risorse tra i diversi Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto dell'estensione territoriale dello *stato di emergenza* e dello stato di avanzamento della ricostruzione;
- per l'accesso al contributo aggiuntivo straordinario, i soggetti interessati presentino, in via telematica, un'apposita istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata alla ricostruzione sia stabilito il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente;
- il contributo non concorra alla formazione della base impo-

nibile delle imposte sui redditi, non rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorra alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Dato atto del fatto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2025 è stata data attuazione al predetto articolo1-*bis* del citato decreto-legge n. 39/2024, fissando il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni, ivi incluse quelle relative ai controlli ed alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

Dato atto, altresì, del fatto che il succitato d.p.c.m. prevede – fra l'altro – che i Commissari straordinari o delegati disciplinino, per territorio di competenza, le modalità operative e le tempistiche per la presentazione in via telematica delle istanze di richiesta del contributo, aggiuntivo e straordinario rispetto al contributo per la ricostruzione già concesso.

Preso atto, infine, del decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse tra i Commissari straordinari o delegati, riservando al territorio lombardo colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 la somma complessiva di € 663.895,00, per l'attuazione delle previsioni di cui al più volte citato articolo1-*bis* del decreto-legge n. 39/2024.

Ricordato che, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2025, ciascuna Struttura Commissariale:

- è necessario definire con Ordinanza commissariale le modalità operative e le tempistiche per la presentazione in via telematica delle istanze di richiesta del contributo (articolo 5, comma 5);
- assicura il monitoraggio dell'avanzamento della spesa delle risorse finanziarie assegnante, ai fini della loro comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 5, comma 8);
- trasmette all'Agenzia delle Entrate, con cadenza semestrale, l'elenco dei relativi beneficiari ammessi al contributo Fondo 1-*bis* di cui al presente decreto, nonché i relativi interventi ed importi (articolo 5, comma 9).

Considerate le opinioni emerse nel corso di tavolo tecnico di coordinamento, convocato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Casa Italia.

Raccolto il parere favorevole del *Comitato Tecnico Scientifico* nella seduta del giorno 11 dicembre 2025.

Rilevata l'opportunità, ai fini della massima efficacia della misura, di dover confermare come percorso consolidato, quello di valutazione, concessione, gestione ed erogazione incentrato in avvalimento sui Sindaci e sulle amministrazioni comunali, trattandosi di risorse aggiuntive che perseguono la medesima finalità e sono rivolte ai medesimi destinatari.

Ritenuto che, al fine di assicurare equità e parità di trattamento, stante anche lo stato estremamente avanzato del processo di ricostruzione del patrimonio residenziale privato, l'istituzione del contributo aggiuntivo straordinario debba garantire il necessario sostegno per fronteggiare:

- i costi connessi alla realizzazione delle opere finanziate, che siano in linea con le finalità del contributo aggiuntivo e che siano eccedenti quanto ristorato dal contributo per la ricostruzione;
- le dimostrate sopravvenienze di costo per la realizzazione delle opere, derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi in edilizia.

Dato atto che la presente iniziativa risulta necessaria e non rinviabile, sia al fine di salvaguardare gli investimenti già avviati e di tutelare l'interesse pubblico alla ricostruzione, che per l'imminente cessazione dello *Stato di Emergenza*, con conseguente perdita dei poteri da parte del Commissario e dei Soggetti di cui esso si avvale.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

Articolo 1
Ambito di applicazione e criteri generali

1. Al fine di garantire il necessario impulso utile alla conclusione degli interventi di ripristino del patrimonio residenziale privato ed al ritorno alle normali condizioni di vita in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la presente ordinanza, in attuazione dell'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2025 e del decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025, disciplina le procedure, le modalità operative ed i termini per la presentazione delle domande di richiesta di un contributo straordinario ed integrativo al contributo per la ricostruzione.

2. Il «*contributo straordinario*» di cui alla presente Ordinanza e destinato esclusivamente a ristorare spese eccedenti il contributo per la ricostruzione già concesso per interventi di riqualificazione energetica e strutturale su immobili danneggiati o distrutti dal sisma del maggio 2012, che, al 31 dicembre 2025, non abbiano ancora depositato l'istanza di erogazione del saldo finale del contributo per la ricostruzione. In ogni caso, l'istanza di richiesta del «*contributo straordinario*», a pena di decadenza, deve essere perfezionata antecedentemente al deposito dell'istanza di saldo finale del contributo per la ricostruzione, secondo le modalità ed i termini definiti nella presente Ordinanza.

3. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai soggetti elencati all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ricompresi nella Tabella riepilogativa degli interventi ammessi, allegato A al d.p.c.m. 24 aprile 2025.

4. Il «*contributo straordinario*» è, altresì, destinato alla mera copertura:

a) dei costi di intervento a carico, eccedenti quanto ristorato dal contributo per la ricostruzione, in ragione del superamento del *costo convenzionale* o per altre spese ritenute non ammissibili;

b) dell'eccezionale incremento dei prezzi delle opere in edilizia a partire dal 1° gennaio 2021 fino al completamento dei lavori;

per spese non ancora sostenute dal beneficiario ed i cui giustificativi non siano, comunque, stati emessi antecedentemente al 1° gennaio 2026.

5. Il «*contributo straordinario*» è erogato, esclusivamente a saldo, nei confronti dell'impresa appaltatrice e dei professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione.

6. Le spese coperte dal «*contributo straordinario*» soggiacciono ai medesimi divieti di cumulabilità previsti per il *contributo per la ricostruzione*; in particolare il contributo è erogato in alternativa alle agevolazioni fiscali eventualmente spettanti per l'importo eccedente il *contributo per la ricostruzione*, non sono cumulabili con altri contributi a carico di risorse pubbliche per analoghe finalità e sono calcolati al netto di eventuali indennizzi assicurativi. Sono altresì alternativi e non cumulabili con il contributo «*caro-materiali*» di cui all'Ordinanza n. 812.

7. Qualora il beneficiario sia un'impresa, l'incremento di contributo previsto dalla presente Ordinanza, che configura un *aiuto individuale*, è concesso ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de-minimis*», per il coerente settore, nei limiti e nel rispetto della disciplina vigente alla data di concessione dell'incremento del contributo.

8. Qualora il beneficiario sia un condominio ovvero l'edificio contenga più unità immobiliari, l'entità del «*contributo straordinario*» per l'intero edificio e pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari che lo compongono, secondo i criteri di ripartizione millesimale della spesa o di altra forma di intensità, fissata all'atto dell'istruttoria per la determinazione del *contributo per la ricostruzione*. Non possono in ogni caso concorrere all'attribuzione del «*contributo straordinario*», le unità immobiliari coinvolte da una vendita nel corso dei lavori o da altre occorrenze che comportino la decadenza dal «*contributo per la ricostruzione*» ai sensi delle rispettive Ordinanze di riferimento.

Articolo 2
Istanza per la concessione del contributo straordinario

1. Il soggetto legittimato, titolare di un'istanza di contributo per la ricostruzione privata di edifici a destinazione abitativa (RCR o GeFO) e/o rientrante tra i soggetti elencati all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:

- il cui intervento di ripristino sia ancora in corso al 31 dicembre 2025;
- che abbia una quota di spesa a carico eccedente il contributo concesso per la ricostruzione o per la riparazione di unità immobiliari e/o edifici danneggiati dal sisma, riferibile a interventi ricompresi nella Tabella riepilogativa degli interventi ammessi, allegato A al d.p.c.m. 24 aprile 2025;
- che non abbia già depositato l'istanza di erogazione del saldo finale del contributo per la ricostruzione;

può presentare alla Struttura commissariale la domanda per il riconoscimento di un «*contributo straordinario*», aggiuntivo al contributo per la ricostruzione già concesso, in attuazione dell'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, relativamente a spese non ancora sostenute dal beneficiario ed i cui giustificativi non siano, comunque, stati emessi antecedentemente alla data del 1° gennaio 2026.

2. La domanda, di cui al precedente comma 1, può essere trasmessa, anche per tramite del tecnico delegato, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata dalle ore 8.00 del giorno 5 gennaio 2026 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 marzo 2026, a pena di decadenza dal diritto a ricevere il «*contributo straordinario*», alla casella p.e.c. del Comune ove insiste l'immobile, utilizzando esclusivamente il modello di istanza allegato A al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, corredata di tutti gli allegati necessari.

3. Per gli interventi per i quali sia possibile depositare l'istanza di saldo finale del *contributo per la ricostruzione* nel periodo intercorrente dal 5 gennaio 2026 al 31 marzo 2026, l'istanza di accesso al «*contributo straordinario*» di cui alla presente Ordinanza, a pena di decadenza, deve comunque essere perfezionata antecedentemente al deposito dell'istanza di saldo finale stessa, secondo le modalità sopra descritte.

5. La domanda è resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come prevista dall'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000, e deve indicare, a pena di esclusione:

a) Il riepilogo delle unità immobiliari cui competono, anche pro quota quota, costi e sovraccosti ammissibili al «*contributo straordinario*» disciplinato dalla presente Ordinanza;
b) dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità al contributo per tutte le unità immobiliari inserite in domanda.

6. Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:

- lo stato di consistenza dei lavori al 31 dicembre 2025, asseverato dal Direttore dei lavori, il quale – in combinazione sia con le dichiarazioni rese, che con le evidenze degli stati di avanzamento già depositati – dovrà garantire l'agevole quantificazione del contributo a copertura delle maggiori spese derivanti dall'intervenuto accordo di revisione del prezzo del contratto d'appalto, per effetto di circostanze imprevedibili, per le opere già eseguite nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e non ancora saldate al 31 dicembre 2025;
- il computo metrico estimativo dei lavori ancora da eseguire al 1° gennaio 2026, in cui sia data altresì chiara evidenza – con contabilità separata - degli eventuali sovraccosti pattuiti e delle spese a carico del beneficiario non ancora sostenute;
- la dichiarazione asseverata del Direttore dei lavori in merito all'intervenuto accordo di revisione del prezzo del contratto d'appalto per effetto di circostanze imprevedibili o - in caso di necessità di subentro di nuova impresa affidataria - asseverazione in merito all'intervenuta revisione in aumento del computo metrico estimativo relativo alle lavorazioni oggetto di nuovo affidamento;
- il quadro economico complessivo dell'intervento aggiornato, da cui sia possibile desumere, per le macrocategorie di spesa definite dalle Ordinanze commissariali di Bando quanto coperto nell'ambito del *contributo per la ricostruzione* e quanto richiesto nell'ambito del «*contributo straordinario*»;

le spese esposte dovranno essere comunque nei limiti di costo stabiliti dal prezziario regionale vigente al 1° gennaio 2026 e dovranno essere coerenti con l'effettivo progetto approvato e finanziato dal Comune e che si intende definitivamente completare entro le scadenze prescritte.

La quota di *contributo straordinario* non potrà essere in ogni caso riconosciuta in assenza di detti allegati, presentati contestualmente alla domanda di *contributo straordinario*.

Articolo 3
Spese Ammissibili, Istruttoria e Concessione del contributo straordinario

1. Il Comune ricevente l'istanza di contributo effettua l'istruttoria di ammissibilità verificando il possesso dei requisiti del richiedente, l'esistenza e la consistenza delle quote a carico per le sole spese ammissibili (ivi comprese le relative quote di spese tecniche) e ne trasmette gli esiti, unitamente a copia dell'istanza di contributo corredata della data e dell'ora di ricevimento, al Soggetto che dal 1° gennaio 2026 subentrerà nelle competenze di gestione delle code della ricostruzione post-sisma 2012 in Lombardia.

La trasmissione delle istruttorie deve essere effettuata entro e non oltre 13 aprile 2026.

2. Sono ammissibili al *contributo straordinario* esclusivamente le spese già previste nel progetto di ricostruzione finanziato, non coperte dal *contributo per la ricostruzione* ed effettivamente poste a carico del beneficiario, rientranti nell'allegato A al d.p.c.m. 24 aprile 2025 e nei limiti massimi ivi previsti.

3. L'entità del contributo concedibile è fissata in via ordinaria nell'80% della spesa a carico ritenuta ammissibile dal Comune istruttore, fino all'occorrenza massima delle risorse assegnate al Commissario delegato per tale tipologia di beneficio.

4. Il Soggetto deputato alla gestione delle code della ricostruzione post-sisma 2012 in Lombardia, verificata l'ammissibilità dell'istanza, redige una graduatoria degli aventi diritto individuando i beneficiari in ordine cronologico di arrivo delle istanze, determinato dal giorno e dall'ora di ricezione. La graduatoria è trasmessa ai Comuni interessati ed ai singoli beneficiari.

5. Qualora esaurita la graduatoria si registrino economie, è facoltà del Soggetto deputato alla gestione delle code della ricostruzione post-sisma 2012 in Lombardia ridistribuire percentualmente le stesse tra i soggetti beneficiari del *contributo straordinario*, fino all'occorrenza massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile. In caso di ulteriori economie, le risorse avanzate sono restituite al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della loro riassegnazione.

6. Il *contributo straordinario* è concesso provvisoriamente con atto del Soggetto deputato alla gestione delle code della ricostruzione post-sisma 2012 in Lombardia nei successivi trenta giorni, con riserva di definitiva quantificazione e verifica contestualmente all'istruttoria comunale dell'istanza di saldo del *contributo per la ricostruzione*.

7. L'effettiva erogazione del *contributo straordinario* è effettuata dal Comune contestualmente all'erogazione del saldo del *contributo per la ricostruzione*, le relative somme saranno preventivamente trasferite al Comune stesso – previa richiesta formale – dal Soggetto deputato alla gestione delle code della ricostruzione post-sisma 2012 in Lombardia. In caso di utilizzo parziale del «*contributo straordinario*» provvisoriamente concesso ed accertato al momento dell'istruttoria dell'istanza di erogazione a saldo, la quota non utilizzata viene revocata di diritto.

8. Per l'ultimazione dei lavori si applicano i termini definiti nell'ambito della disciplina del *contributo per la ricostruzione*.

Articolo 4
Controlli successivi e revoca del contributo

1. Il *contributo straordinario*, quale parte integrante del contributo pubblico per la ricostruzione, è soggetto al medesimo sistema dei controlli ed alle relative modalità di eventuale revoca del contributo, così come regolati dalle Ordinanze commissariali vigenti.

2. In caso di revoca o di dichiarazione di inammissibilità del *contributo straordinario*, le risorse assegnate e/o erogate relative tornano nella disponibilità del Commissario delegato e sono utilizzate per soddisfare ulteriori istanze in base alla graduatoria già predisposta ovvero, in caso di esaurimento degli aventi diritto, sono restituite al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della loro riassegnazione.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli o mendaci, si applicano le previsioni di

cui all'articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34/2020, unitamente alla revoca del contributo. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, attestando che il rischio risulta comunque coperto da tale polizza assicurativa.

Articolo 5
Monitoraggio della spesa

1. Il Soggetto deputato alla gestione delle code della ricostruzione post-sisma 2012 in Lombardia assicura il monitoraggio dell'avanzamento della spesa e provvede alla comunicazione dei dati relativi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Agenzia delle Entrate ed al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto previsto nel sopra citato d.p.c.m. 24 aprile 2025.

2. Restano fermi in capo ai beneficiari gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di efficientamento energetico e misure antisismiche.

Articolo 6
Disposizione finanziaria

1. Agli oneri previsti per la concessione dei contributi straordinari di cui alla presente Ordinanza è fatto fronte valere sulle risorse di cui al fondo straordinario trasferite al Commissario ai sensi all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, per un ammontare complessivo di € 663.895,00, così come assegnati dal provvedimento del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

COMMISSARIO DELEGATO
per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012
Decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n.122

ISTANZA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO

ai sensi dell'Ordinanza n.___ del __ dicembre 2025

(*dichiarazioni rese in forma sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000*)

Istanza di contributi di riferimento: ❑ MUTA-SISMA (RCR) ❑ GeFO – n. ……

DATI del RICHIEDENTE

Il Sottoscritto,
Cognome …… Nome ……..

Nato a …… (…….) il ……../……../……..

Codice Fiscale ……

❑ in nome e per conto della persona fisica:

Cognome …… Nome ……..

Nato a …… (…….) il ……../……../……..

Codice Fiscale ……

❑ in nome e per conto del Soggetto giuridico:

……..

Codice Fiscale …… / P.IVA ……

In qualità di:
☐ Proprietario/a dell'immobile;
☐ Comproprietario/a dell'immobile delegato per l'istanza;
☐ Usufruttuario/a dell'immobile delegato per l'istanza;
☐ Titolare del diritto reale di godimento che legittima a realizzare l'intervento (specificare il titolo) _____

☐ Legale rappresentante ovvero altro soggetto legittimato per legge, per contratto o altro titolo giuridico;
☐ Procuratore/Tecnico Incaricato;
☐ Amministratore e legale rappresentante del Condominio _____.

DICHIARA

❑ di non aver beneficiato, per il medesimo intervento e per le spese proposte per l'ottenimento del *contributo straordinario*, di agevolazioni fiscali che spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, ai sensi dei commi 1-ter e 4-quater dell'articolo 119 del decreto-legge n.34/2020, né di altri contributi a carico di risorse pubbliche per analoghe finalità;

❑ di non aver percepito indennizzi assicurativi relativi all'immobile in oggetto;
❑ ovvero di aver percepito indennizzi assicurativi relativi all'immobile in oggetto per un importo pari a € _____;

CHIEDE

ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 445/2000, la concessione di un *contributo straordinario*, per un importo presunto di € _____, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. ___ del ____ dicembre 2025, per il sostegno delle spese, già previste nel progetto di ricostruzione finanziato, non coperte dal contributo per la ricostruzione ed effettivamente poste a carico del beneficiario, rientranti fra quelle indicate nell'allegato A al DPCM 24 aprile 2025 e nei limiti massimi ivi previsti.

A tal fine allega alla presente:
- lo ***stato di consistenza dei lavori al 31 dicembre 2025***, asseverato dal Direttore dei lavori;
- il ***computo metrico estimativo dei lavori ancora da eseguire al 1° gennaio 2026***;
- la ***dichiarazione asseverata*** del Direttore dei lavori in merito all'intervenuto accordo di revisione del prezzo del contratto d'appalto per effetto di circostanze imprevedibili o - in caso di necessita di subentro di nuova impresa affidataria - asseverazione in merito all'intervenuta revisione in aumento del computo metrico estimativo relativo alle lavorazioni oggetto di nuovo affidamento;
- il ***quadro economico complessivo dell'intervento aggiornato***.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento

Luogo e data: _____

Firma digitale del dichiarante